



STRUTTURA	<i>Direzione Regionale:</i> INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE		
PROPONENTE	<i>Area:</i> EDILIZIA RESIDENZIALE SOVVENZIONATA		
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Avvio delle procedure di nomina degli organi delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (A.T.E.R.) del Comune di Roma, della Provincia di Roma, della Provincia di Frosinone, della Provincia di Latina, della Provincia di Rieti, della Provincia di Viterbo e del Comprensorio di Civitavecchia - Commissariamento straordinario delle medesime Aziende.			
ASSESSORATO PROPONENTE	POLITICHE ABITATIVE, URBANISTICA, CICLO DEI RIFIUTI E IMPIANTI DI TRATTAM., SMALTIMENTO E RECUPERO		
DI CONCERTO	_____ IL DIRETTORE		
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO _____	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 13/04/2018 prot. 167	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE	

OGGETTO: Avvio delle procedure di nomina degli organi delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (A.T.E.R.) del Comune di Roma, della Provincia di Roma, della Provincia di Frosinone, della Provincia di Latina, della Provincia di Rieti, della Provincia di Viterbo e del Comprensorio di Civitavecchia - Commissariamento straordinario delle medesime Aziende.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Politiche Abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio ed in particolare l'articolo 55, comma 3, relativo agli enti dipendenti dalla Regione;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale*", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 concernente "*Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica*" e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che ai sensi della suddetta legge regionale, sono state istituite le seguenti aziende:

- a) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma,
- b) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Roma,
- c) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Frosinone,
- d) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Latina,
- e) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Rieti,
- f) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica della Provincia di Viterbo,
- g) Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comprensorio di Civitavecchia;

VISTO in particolare l'articolo 4 della legge regionale n. 30/2002 che stabilisce che sono organi delle aziende:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori;

VISTA la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*" convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e nel decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;

VISTA la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 "*Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione*" ed in particolare l'articolo 22 che prevede la ricognizione e il riordino degli enti regionali e la riduzione del numero dei componenti degli organi;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 3 luglio 2013, n. 165 con la quale si è proceduto al commissariamento straordinario delle A.T.E.R., nelle more della riforma della disciplina di settore;

VISTA la deliberazione di giunta regionale 10 aprile 2015, n. 151 con la quale è stata adottata la proposta di legge regionale concernente: "*Riordino del sistema delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica. Istituzione dell'ente regionale per l'edilizia residenziale pubblica e sociale. Abrogazione della*

legge regionale 3 settembre 2002, n. 30 (Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche”;

CONSIDERATO che la suindicata proposta di legge di riforma non è stata ancora approvata;

VISTE le deliberazioni di Giunta regionale 30 settembre 2014 n. 642, 29 settembre 2015 n. 517 e 7 ottobre 2016 n. 585 di proroga del commissariamento delle A.T.E.R., persistendo i presupposti che lo hanno determinato;

VISTA la legge regionale 14 agosto 2017 n. 9 recante *"Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie"*;

VISTO in particolare l'articolo 3 della suindicata legge regionale n. 9/2017, rubricato *"Disposizioni in materia di aziende territoriali per l'edilizia residenziale - ATER"* che al comma 1 dispone che: *"Con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi, in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa, è definita la composizione, a tre o cinque membri incluso il Presidente, dei consigli di amministrazione delle ATER, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche"*;

ATTESO che per la procedura di nomina degli organi amministrativi delle A.T.E.R. la richiamata legge regionale n. 9/2017 dispone altresì, al comma 5 del menzionato articolo 3, che: *"Entro quarantacinque giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 1, il Presidente della Regione provvede alla nomina del Presidente dell'azienda ed il Consiglio regionale provvede, con voto limitato, alla designazione dei componenti del consiglio di amministrazione nel rispetto dell'articolo 22, comma 5, della l.r. 4/2013. Qualora il Consiglio non proceda alla designazione entro i predetti termini, il Presidente del Consiglio regionale provvede ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio)"*;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 12 settembre 2017, n. 558 che stabilisce gli indicatori per la composizione numerica fra 3 o 5 membri, compreso il Presidente del Consiglio di Amministrazione delle A.T.E.R.;

CONSIDERATO che, in relazione al procedimento di designazione dei membri dei consigli di amministrazione delle A.T.E.R., il Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, di cui alla propria deliberazione 4 luglio 2001, n. 62, prevede, relativamente alle *"Nomine e designazioni"*, una disciplina specifica ed articolata in diverse fasi, tra cui l'iniziativa ad avanzare candidature, la pubblicità, la modalità di presentazione ed esame delle proposte pervenute;

ATTESO che non è stato possibile procedere alla nomina immediata e contestuale del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione delle A.T.E.R., che pertanto potrà avvenire in tempi diversi e successivi, secondo le richiamate disposizioni;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 10 ottobre 2017, n. 643 avente ad oggetto: *"Ricostituzione degli organi delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale pubblica (A.T.E.R.) del Lazio. Disposizioni temporanee"*;

ATTESO CHE con la suddetta deliberazione di Giunta regionale n. 643/2017:

- si è avviata la ricostituzione degli organi di amministrazione delle A.T.E.R. del Lazio;
- è stata disposta la gestione commissariale temporanea delle A.T.E.R. del Lazio fino alla nomina del consiglio di amministrazione delle Aziende, e comunque non oltre la data del 31 marzo 2018;
- è stato stabilito che, al fine di assicurare alle A.T.E.R. del Lazio la continuità aziendale, i soggetti individuati quali presidenti esercitano, nelle more del perfezionamento delle procedure, le funzioni di commissari straordinari, garantendo così l'ordinaria a straordinaria amministrazione, fino all'avvenuta nomina, ai sensi della legge regionale n. 9/2017, dei membri del consiglio di amministrazione, e comunque non oltre la data del 31 marzo 2018;

- è stato stabilito che il Presidente della Regione nomini i presidenti delle A.T.E.R., conferendo loro, da subito, le funzioni di commissari straordinari, con cessazione dalla carica ad avvenuta nomina del consiglio di amministrazione delle A.T.E.R., e comunque entro la data del 31 marzo 2018;
- è stato stabilito che i soggetti come sopra individuati debbano svolgere l'ordinaria e straordinaria amministrazione delle A.T.E.R. di competenza, assicurando altresì, ai sensi e per effetto dell'articolo 2, comma 6, della legge regionale n. 9/2017, la ricognizione dei beni immobili di proprietà e degli eventuali contratti di locazione in essere, entro il 31 dicembre 2017 e trasmettendone le risultanze alla Giunta ed al Consiglio regionale;
- è stato stabilito che con successivi decreti del Presidente della Regione si provvederà alla nomina dei presidenti delle suddette A.T.E.R., a norma dello Statuto regionale e nel rispetto dei termini di cui alla presente deliberazione;

ATTESO CHE con i seguenti decreti del Presidente della Regione Lazio sono stati pertanto nominati i commissari straordinari delle rispettive A.T.E.R., fino alla nomina del consiglio di amministrazione delle Aziende, e comunque non oltre la data del 31 marzo 2018:

- n. T00202 del 9 novembre 2017 A.T.E.R. del Comune di Roma;
- n. T00222 del 1 dicembre 2017 A.T.E.R. della Provincia di Frosinone;
- n. T00232 dell'11 dicembre 2017 A.T.E.R. della Provincia di Latina;
- n. T00282 del 15 dicembre 2017 A.T.E.R. della Provincia di Roma;
- n. T00297 del 21 dicembre 2017 A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia;
- n. T00316 del 27 dicembre 2017 A.T.E.R. della Provincia di Rieti;
- n. T00062 del 15 febbraio 2018 A.T.E.R. della Provincia di Viterbo;

ATTESO CHE con le seguenti proposte di decreto sono state predisposte le nomine dei presidenti delle rispettive A.T.E.R. e richiesto, in relazione al conferimento dell'incarico stesso, il parere della competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 55, comma 3 dello Statuto della Regione Lazio:

- n. 20315 del 16 novembre 2017 A.T.E.R. del Comune di Roma;
- n. 22995 del 18 dicembre 2017 A.T.E.R. della Provincia di Frosinone;
- n. 23260 del 20 dicembre 2017 A.T.E.R. della Provincia di Latina;
- n. 23477 del 21 dicembre 2017 A.T.E.R. della Provincia di Roma;
- n. 274 del 09 gennaio 2018 A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia;
- n. 285 del 09 gennaio 2018 A.T.E.R. della Provincia di Rieti;
- n. 3103 del 22 febbraio 2018 A.T.E.R. della Provincia di Viterbo;

TENUTO CONTO che in data 4 marzo 2018 si sono svolte le elezioni regionali per eleggere il Presidente della Regione Lazio e rinnovare il Consiglio regionale;

PRESO ATTO che in data 19 marzo 2018 la Corte d'Appello di Roma, sulla base dei dati elettorali definitivi, ha proceduto alla proclamazione del Presidente della Regione Lazio neoeletto;

PRESO ATTO che il Consiglio regionale dell'XI legislatura si è insediato in data 4 aprile 2018;

ATTESO CHE a seguito del detto rinnovo degli organi regionali, non si è concluso l'*iter* di nomina dei presidenti delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica, avviato dal mese di novembre 2017;

CONSIDERATO inoltre che è decorso il termine del 31 marzo 2018 di cui alla citata deliberazione di Giunta regionale n. 643/2017 e dei successivi decreti di nomina dei commissari straordinari, senza che sia stato nominato il Consiglio di amministrazione delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica;

ATTESO CHE si deve procedere alla nomina degli organi delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica, ivi inclusi i rispettivi presidenti, secondo le richiamate previsioni di cui alla legge regionale 14 agosto 2017, n. 9;

ATTESO CHE alla nomina dei presidenti e degli altri organi delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica si provvederà con successivi decreti del Presidente della Regione Lazio;

CONSIDERATO inoltre che occorre comunque assicurare la continuità aziendale delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica, al fine di evitare gravissime ripercussioni sul funzionamento degli Enti;

RITENUTO opportuno, pertanto, nelle more del perfezionamento della nomina dei presidenti e degli altri organi delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica, disporre la gestione commissariale delle suindicate Aziende fino alla nomina dei rispettivi Consigli di amministrazione, e comunque non oltre il 30 aprile 2019;

RITENUTO opportuno che, al fine di assicurare alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica del Lazio la continuità aziendale, i soggetti individuati quali presidenti delle Aziende esercitino, nelle more del perfezionamento delle suddette procedure, le funzioni di commissario straordinario, garantendo così l'ordinaria e straordinaria amministrazione fino alla nomina, ai sensi della legge regionale n. 9/2017, del Consiglio di amministrazione, e comunque non oltre il 30 aprile 2019;

DATO ATTO che i compensi dei commissari straordinari graveranno sui bilanci delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica e pertanto risultano senza oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si richiamano integralmente:

1. di avviare le procedure per la nomina degli organi di amministrazione, ivi inclusi i presidenti, delle sotto elencate Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica:
 - a) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del Comune di Roma,
 - b) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Roma,
 - c) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Frosinone,
 - d) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Latina,
 - e) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Rieti,
 - f) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Viterbo,
 - g) Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica del Comprensorio di Civitavecchia;
2. di stabilire che con successivi Decreti del Presidente della Regione Lazio si provvederà alla nomina dei presidenti e degli altri organi delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica;
3. nelle more del perfezionamento della nomina dei presidenti e degli altri organi delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica, di disporre la gestione commissariale delle suindicate Aziende fino alla nomina dei rispettivi Consigli di amministrazione, e comunque non oltre il 30 aprile 2019;
4. di stabilire, al fine di assicurare alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica la continuità aziendale, che i soggetti individuati quali presidenti esercitino, nelle more del perfezionamento delle suddette procedure, le funzioni di commissari straordinari, garantendo così l'ordinaria e straordinaria amministrazione, fino alla nomina, ai sensi della legge regionale n. 9/2017, del Consiglio di amministrazione, e comunque non oltre il 30 aprile 2019;
5. di stabilire che con successivi Decreti del Presidente della Regione Lazio si provvederà al conferimento delle funzioni di commissario straordinario delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica ai soggetti individuati quali presidenti delle medesime Aziende;
6. i compensi dei commissari straordinari graveranno sui bilanci delle Aziende e pertanto risultano senza oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet www.regione.lazio.it e sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.